Comune di Valperga

**Prot. n. 1**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Richiamato** l'art.15 del D.L.vo 31 marzo 1998 n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, comma 4 della legge 15 marzo 1997 n.59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";
**Richiamato** inoltre l'art.14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n.28, come modificato dall'art. 2 della L.R. 18 ottobre 2004 n. 27 e dall'art. 6 della L.R. N. 13/2011, il quale prevede che le vendite di fine stagione possano essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre, e che siano i Comuni , nell'ambito di tali periodi, a fissare annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
**Sentiti** i Comuni limitrofi;
**Richiamati gli atti regionali:**

- circolare n.0000291/CPN del 10/06/2011 contente indicazioni in merito alle vendite di fine stagione "saldi";
- D.G.R. n. n. 36-637 del 24.11.14, "fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione ed indicazioni attuative";
- La decisione della Conferenza delle Regioni approvata in data 7 luglio 2016:
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-4101 del 24.10.2016;

**D I S P O N E**

il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione "SALDI" per l'anno 2017 è fissato nel seguente arco di tempo:

| | |
|---|---|
| **il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e pertanto** | **dal 5 gennaio al 2 marzo 2017** |
| **il primo sabato del mese di luglio e pertanto** | **dal 1 luglio al 26 agosto 2017.** |

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 novembre 1999, n.28, l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento, e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori;

Si fa presente che ai sensi dell'art. 15 co. 3 della succitata Legge regionale: "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone".
Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. L.vo 114/1998, "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto".
Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n. 206.

**C O M U N I C A**

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74.

**Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto".**

Valperga, 02.01.2017

COMUNE DI VALPERGA TORINO

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.*
Dott. Umberto Bovenzi

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione.